

# Decreto “Cura Italia”: sintesi delle principali novità

Si è svolto ieri, 16 marzo, il **Consiglio dei ministri** all’esito del quale è stato approvato il **decreto “Cura Italia”**.

Come chiarito dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nell’ambito della **conferenza stampa** che si è successivamente tenuta, il decreto appena emanato riguarda soltanto **le misure ritenute urgenti per il mese di marzo** (il Ministro ha parlato infatti di **“Decreto Marzo”**).

Il decreto rappresenta quindi soltanto una **prima risposta alla crisi “Coronavirus”** sul piano economico, con utilizzo di **tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento**; a questo decreto ne seguirà un altro, nel **mese di aprile**.

Il decreto **“Cura Italia”** si articola su **cinque assi**:

1. **finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti** pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
2. **sostegno all’occupazione** e ai **lavoratori** per la difesa del lavoro e del reddito;
3. **iniezione di liquidità** nel sistema del credito;
4. **sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi**;
5. misure di sostegno per **specifici settori economici**.

Si riporta, di seguito, una **tavola di sintesi** delle **misure ritenute maggiormente significative**, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.

---

	Tutti i <b>versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo</b> , sono <b>rinviati</b> :
<b>Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo (articoli 58 e 59)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• al <b>20 marzo</b> per i contribuenti con <b>ricavi superiori a 2 milioni di euro</b>,</li><li>• al <b>31 maggio</b> per gli altri contribuenti.</li></ul>
	Tutti gli <b>altri versamenti</b> nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i <b>contributi previdenziali e assistenziali</b> , scaduti ieri, 16 marzo, sono <b>prorogati al 20 marzo</b> .
<b>Sospensione dei versamenti (articolo 58, comma 2)</b>	Sono <b>sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020</b> per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, <b>ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro</b> .
	Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i <b>versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte</b> , ma anche i <b>contributi previdenziali e assistenziali</b> , nonché i <b>premi dell’assicurazione obbligatoria</b> .

I versamenti sospesi dovranno essere **effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020**. È comunque riconosciuta la possibilità di **versare gli importi in 5 rate mensili**, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

---

**Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 58, comma 1)**

Sono **sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020**, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli **adempimenti** dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il **30 giugno 2020**.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla **dichiarazione precompilata**, trovano applicazione i termini previsti dall'**articolo 1 D.L. 9/2020**, ragion per cui, ad esempio, le **certificazioni uniche** dovranno comunque essere trasmesse entro il **31 marzo**.

---

**Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (articolo 57)**

La **sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali**, riservata dal **D.L. 9/2020** alle sole imprese del settore turistico, è **estesa ad una serie di soggetti** tra i quali rientrano, ad esempio, **associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche**; soggetti che gestiscono **ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse**; soggetti che gestiscono **attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub**.

---

**Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione (articolo 65)**

Sono **sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020** relativi a:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione,
- **avvisi di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle entrate,
- **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali,
- **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- **ingiunzioni e atti esecutivi** emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il **30.06.2020**.

Dovranno essere invece versati **entro il 31.05.2020**:

- **la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;**
  - **la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.**
-

I compensi percepiti **fino al 31.03.2020** dai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

**Effettuazione ritenute d'acconto: rinvio (articolo 58, comma 6)**

**Non** possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente **spese per prestazioni di lavoro dipendente**.

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il **31 maggio**, dal **percettore** (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del **versamento rateale**, versando gli importi in **5 rate di pari importo** a decorrere dallo stesso mese di maggio).

**Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (articolo 64)**

Sono **sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020** i termini delle attività di **liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per **fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale**.

**Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 61)**

È riconosciuto, a favore degli **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, un **credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti** e degli **strumenti di lavoro** fino ad un **massimo di 20.000 euro**.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'**importo massimo di 50 milioni di euro** per l'anno 2020.

Le disposizioni attuative sono affidate ad un **successivo decreto**.

**Credito d'imposta contratti di locazione (articolo 62)**

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1**.

Le **erogazioni liberali in denaro** volte a finanziare gli interventi in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus** sono **detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro.

**Detrazione erogazioni liberali (articolo 63)**

Anche le **imprese** possono beneficiare della **deduzione dal reddito** d'impresa, trovando applicazione l'articolo 27 L. 133/1999.

**Ai fini Irap**, le erogazioni liberali in esame **sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento**.

---

**Indennità *una tantum* a professionisti e co.co.co. (articoli 26-29 e 37)**

È riconosciuta un'**indennità *una tantum***, per il mese di **marzo**, pari a **600 euro**, ai **liberi professionisti titolari di partita Iva**, ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** iscritti alla **Gestione separata** non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, agli **operai agricoli** a tempo determinato, ai **lavoratori dello spettacolo**, ai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago** e ai **lavoratori stagionali del settore turismo**.

Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere **esclusi dall'indennità** in esame i professionisti **iscritti alle Casse di previdenza private** (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). È stato, tuttavia, istituito un **Fondo per il reddito di ultima istanza** con una **dotazione di 300 milioni di euro** come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i **professionisti iscritti agli ordini**.

---

**Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 80)**

Sono **rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020** dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono **sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti**.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle **commissioni tributarie**.

---

**Riforma terzo settore e adeguamento statuti (articolo 34)**

È stato spostato al **31 ottobre** il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno **adeguare i loro statuti** in considerazione della riforma operata con il **codice del terzo settore**.

---

**Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (articolo 53)**

È riconosciuta la possibilità, per i **lavoratori autonomi e liberi professionisti**, di chiedere la **sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa**, dietro presentazione di apposita **autocertificazione** attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il **33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019**. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.

---

**Sospensione rimborso prestiti Pmi (articolo 55)**

Il **pagamento delle rate dei prestiti** accordati da banche o altri intermediari finanziari **alle Pmi e alle microimprese** è **sospeso fino al 30 settembre 2020**.

La **data di restituzione dei prestiti non rateali** con scadenza anteriore al **30 settembre 2020** dovrà essere **rinviaa fino a quest'ultima data**.

---

---

Le **linee di credito accordate “sino a revoca”** e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti **non possono essere revocati fino al 30 settembre.**

È in ogni caso richiesta la presentazione di un’**autocertificazione** con la quale **la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività** quale conseguenza diretta della **diffusione dell’epidemia da COVID-19.**

---

**Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 60)**

Per il  **mese di marzo** è riconosciuto un  **premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”**, da calcolare in proporzione al  **numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.**

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e **non concorre alla formazione del reddito.**

---

**Differimento termini approvazione bilancio (articolo 103)**

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio **entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.**

Nelle **Spa, Srl, Sapa e società cooperative** è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione**, anche in deroga alle disposizioni statutarie. **Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.**

Nelle Srl è possibile ricorrere al **voto espresso mediante consultazione scritta** o al **consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ..**

---